



Data di pubblicazione: 19/03/2019

Nome allegato: *Allegato B Capitolato Speciale di Appalto Edile.pdf*

CIG: 7829091247;

Nome procedura: *ACCORDO QUADRO Triennio 2019-2021 - Lavori e servizi di manutenzione edile relativa agli immobili di proprietà o in uso all' INPS nella regione Basilicata*

CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO

PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO con tre operatori

*Articoli 54 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.e i. – Procedura di Accordo Quadro a valenza Triennale
criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.e i.*

Oggetto:

"Lavori e servizi di manutenzione edile relativa agli immobili di proprietà o in uso all' INPS nella regione Basilicata"

CIG	7829091247	CUP	F14H19000050005
CPV	45450000-6		

Il Responsabile Unico del procedimento
arch. Giuseppe RUSSO

Premessa

L'INPS intende stipulare un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), per affidare a seguito di Appalti specifici, aggiudicati in parte senza ed in parte con la riapertura parziale del confronto competitivo tra gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, interventi di manutenzione impiantistica.

Il presente Capitolato Speciale detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro medesimo, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto con gli aggiudicatari, e quella relativa alle condizioni e alle modalità di stipula dei contratti di Appalto specifici per l'affidamento dei singoli interventi di riqualificazione.

Art. 1 - Oggetto e definizione dell'Accordo Quadro

L'oggetto dell'Accordo Quadro comprende l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione di interventi finalizzati al mantenimento in buono stato d'uso e di esercizio degli immobili in proprietà o in uso al INPS di Potenza, Matera, Lagonegro, Melfi, Policoro e Villa D'Agri (**Allegato. D**) come definiti dall'art.3, lett. oo-quater) del Codice, relativamente alle strutture edili e opere connesse.

Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dal INPS possono richiedere nel corso dell'Accordo Quadro l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate agli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, in forma scritta, dal Responsabile Unico del Procedimento e varranno come aggiornamento dell'Elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato saranno applicabili al complesso degli immobili che risulteranno dall'Elenco così aggiornato. Le prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi della tipologia descritta nel presente Capitolato (si veda il successivo art. 4), non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.

Gli interventi di manutenzione e messa a norma di cui al presente Capitolato, sono ascrivibili alle seguenti categorie: OG1 (non è richiesta la certificazione SOA).

Sono compresi nell'Accordo Quadro: i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo quelle indicate nella Documentazione Tecnica progettuale che sarà allegata a ciascun singolo contratto di Appalto specifico, attuativo dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare il rapporto con i relativi aggiudicatari ed i contratti di Appalto specifici, che verranno aggiudicati, previo rilancio competitivo, agli Operatori economici parti dello stesso, durante il relativo periodo di durata, e che saranno volti all'affidamento dei singoli interventi di riqualificazione e messa a norma.

Sono da ritenersi inclusi nell'Accordo Quadro, anche le forniture ed i servizi accessori, quali il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni contratto di Appalto specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. L'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra L'INPS e gli Operatori economici aggiudicatari del medesimo, in base alle quali si procederà a stipulare specifici contratti di Appalto relativi ad interventi di riqualificazione e messa a norma.

In particolare nel presente Capitolato sono contenuti:

- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere appaltati i singoli lavori;
- le regole relative alla procedura di stipula dei singoli contratti di Appalto specifici;
- la tipologia di prestazioni affidabili, le cui caratteristiche saranno specificate nel dettaglio nei singoli contratti di Appalto specifici.

Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro, che verrà stipulato con i primi tre Operatori economici della graduatoria, in esito alla procedura aperta bandita dalla Stazione appaltante, avrà una durata temporale di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro medesimo, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta ai predetti Operatori, a seguito del non esaurimento dell'importo massimo previsto dell'Accordo Quadro ovvero nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro saranno tenuti ad eseguire i contratti di Appalto specifici che eventualmente saranno loro affidati alle stesse condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Qualora gli ultimi contratti di Appalto specifici prevedano un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante può stipulare il singolo contratto di Appalto specifico. L'Accordo Quadro potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata prefissata, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo dell'Accordo stesso. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla stipula di tanti contratti di Appalto specifici, il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto di Appalto specifico, ovvero un numero di contratti di Appalto specifici per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro abbiano nulla a pretendere.

Art. 3 - Importo massimo dell'Accordo Quadro e tipologia di opere

L'importo massimo dell'Accordo Quadro è pari a € 45.642,08 medio annuo (Euro quarantacinquemila642/08) comprensivo di oneri di sicurezza ed escluso IVA al 22% ed oneri di legge per ogni anno, per complessivi € 136.926,23 (Euro centotrentaseimila926/23) così ripartito:

- € 132.818,44 (Euro centotrentaduemilaottocentodiciotto/44) per lavori e canoni, di cui presuntivamente € 46.486,45 (Euro quarantaseimilaquattrocentoottantasei/45) per costi della manodopera;
- € 4.107,79 (Euro quattromilacentosette/79) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli importi sono altresì ripartiti come segue:

- Interventi a cadenza temporale prestabilita di manutenzione a canone
 - Importo triennale a base di gara: € 6.640,92
- Interventi a chiamata
 - Importo triennale a base di gara: € 126.177,52

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all'ammontare degli Appalti specifici verrà computata di volta in volta in relazione al-

le attività da svolgere all'interno dei singoli contratti di Appalto specifici, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 105 del d.P.R. 207/2010.

Gli importi saranno considerati e ripartiti in relazione alle modalità di contabilità dell'Istituto, sia per la consistenza delle somme effettivamente stanziare in ogni annualità contabile sia in riferimento al capitolo di spesa afferente la struttura interessata dall'intervento.

Le categorie di opere di cui al presente Accordo Quadro sono così classificate:

LAVORAZIONI A CORPO E CATEGORIE	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO LAVORI	%	STIMA ONERI SICUREZZA	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA
OG1 Edifici civili	-	NO	€ 136.926,23	100,00	€ 4.107,79	SOA Class. -

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, gli Operatori economici aggiudicatari (i primi tre in graduatoria) si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno loro richieste con la stipulazione dei contratti di Appalto specifici, entro il limite massimo di importo di cui sopra, per il periodo di validità dell'Accordo predetto ed alle condizioni di cui al presente Capitolato e **come da successivo art.6.**

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna, invece, in alcun modo, la Stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso.

Non potranno in alcun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, fatto salvo il rilancio presentato dagli Operatori economici parti dell'Accordo stesso, in sede di aggiudicazione dei singoli contratti di Appalto specifici, rispetto all'offerta economica da ciascuno di essi presentata in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Art. 4 – Descrizione degli interventi

L'Accordo Quadro ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione impiantistica finalizzati alla tenuta a norma degli impianti esistenti in immobili in proprietà o in uso al INPS, che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

Gli interventi previsti dall'Appalto riguardano l'esecuzione di opere tese a modificare, rinnovare e/o sostituire parzialmente o integralmente parti delle strutture:

- A. Murature, tramezzature, pareti di qualunque natura, attività affini;
- B. Infissi interni ed esterni, interventi con e su manufatti metallici, attività affini;
- C. Pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni, impermeabilizzazioni, attività affini;
- D. Intonaci, tinteggiature, controsoffitti, attività affini;
- E. Prove di laboratorio, attività affini;
- F. Attività di assistenza edile per altre tipologie di intervento, per indagini, attività affini.

L'elenco, indicativo e non esaustivo, delle attività previste intende indicare ogni attività manutentiva degli edifici incluse quelle relative alle assistenze edili per interventi su impianti

tecnologici. Ogni tipologia di intervento deve intendersi completo di qualsivoglia materiale, attrezzatura e manodopera a renderlo a perfetta esecuzione come da regole tecniche.

Gli **interventi a cadenza temporale** rientranti nella manutenzione con pagamento a canone dovranno essere effettuati con **cadenza quindicinale** e riguarderanno, a mero elenco non esaustivo, tutti gli interventi di tenuta in funzionalità e rimessa in pristino attraverso serraggio, avvitatura, incollaggio, e similare di infissi esterni ed interni, controsoffitti, ecc.

Tutti gli interventi saranno seguiti da report di esecuzione con registrazione.

4.1. INTERVENTI SU ELEMENTI EDILI ED AFFINI (INTERNI ED ESTERNI)

- Interventi di M.O.: verifiche di funzionalità ed integrità (quindicinale);
- interventi su murature, tramezzi, controsoffitti e solai;
- interventi su infissi interni ed esterni anche di tipo antincendio;
- interventi su pavimenti, rivestimenti, giunti;
- interventi su parti esterne;
- trasporti a rifiuto e conferimento in discarica autorizzata.

Tutti i predetti interventi si intendono completi di ogni connessa attività, anche a nolo, complementare od accessoria da realizzarsi congiuntamente, e comunque di tutte quelle opere necessarie a rimediare al degrado degli immobili predetti dovuto alla perdita di caratteristiche impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche energetiche e di efficienza tipologica nonché per incrementare la funzionalità degli impianti di cui sopra.

Gli interventi non ordinari saranno oggetto di Appalti specifici.

L'elenco dei lavori di cui sopra potrà subire variazioni a fronte di mutate esigenze della Stazione appaltante a seguito del verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili.

Gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli contratti di Appalto specifici, dovranno compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere previste negli elaborati progettuali, messi a base dei rilanci competitivi e allegati ai predetti contratti di Appalto, completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche in conformità alle specifiche tecniche progettuali e alle eventuali istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori, o da eventuali suoi collaboratori, in fase di realizzazione.

Gli Operatori economici aggiudicatari dei singoli contratti di Appalto specifici, dovranno, al termine di ogni intervento, restituire la certificazione impiantistica per quanto eseguito con annotazione sul registro delle manutenzioni afferente.

Art. 5 – Forma e realizzazione delle opere

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguirsi, risulteranno da quanto precisato ed indicato, nei contratti di Appalto specifici, nei relativi elaborati progettuali, nonché dalle istruzioni impartite dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione delle opere da eseguirsi, e per i dettagli di esecuzione da eventuali disegni forniti a corredo.

La definizione di ulteriori eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica certificata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti specifici

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, a favore dei primi tre Operatori economici in graduatoria, la cui offerta non sia risultata anomala, ai sensi dell'art. 97, commi 2, 6 e 8 del Codice, individuati sulla base dei parametri di cui al Disciplinare di gara.

L'aggiudicazione del singolo Appalto specifico avverrà nelle seguenti modalità:

- a) Ciascun singolo Appalto specifico per interventi di importo pari o inferiore ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) verrà affidato all'Operatore economico che avrà presentato la migliore offerta in sede di gara al ribasso ivi indicato.
- b) Ciascun singolo Appalto specifico di importo superiore al limite sopra fissato verrà aggiudicato dalla Stazione appaltante a seguito di rilancio competitivo tra i predetti tre Operatori economici parti dell'Accordo Quadro.

In particolare, **la procedura di aggiudicazione di ciascun Appalto specifico di tipo b)** avverrà in funzione del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 del Codice, a favore dell'Operatore economico parte dell'Accordo Quadro, che avrà offerto il superiore ulteriore ribasso migliorativo di quello relativo alla migliore offerta in sede di gara.

L'offerta presentata dall'Operatore economico primo in graduatoria, in riferimento al singolo Appalto specifico, sarà sottoposta, ove ne sussistano i presupposti, a verifica di congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

La Stazione appaltante, per aggiudicare un Appalto specifico, consulterà per iscritto gli Operatori economici parti di quell'Accordo, invitando gli stessi a presentare offerta economica, mediante invio di una richiesta scritta di offerta, redatta nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.

Gli Appalti specifici aggiudicati nell'ambito dell'Accordo Quadro si tradurranno nello svolgimento di interventi basati sulle condizioni stabilite dall'Accordo Quadro, nonché su altre disposizioni specifiche indicate in ogni singolo affidamento.

La Stazione appaltante procederà alla definizione dell'oggetto del singolo Appalto Specifico nella Richiesta di Offerta, ove verranno indicate altresì le prestazioni da affidare, il tempo ed il luogo di esecuzione, precisandone le specifiche condizioni.

In sede di Appalto specifico, la Stazione appaltante richiederà agli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, in possesso di requisiti idonei per la realizzazione degli interventi richiesti (SOA), come già verificato in sede di gara, di:

- effettuare, se del caso, il sopralluogo presso i siti indicati dalla Stazione appaltante;
- presentare, entro le tempistiche disciplinate nel confronto competitivo, offerta economica, coincidente con una percentuale di ribasso da applicarsi sull'importo stimato per l'intervento, che non dovrà essere inferiore rispetto a quella presentata da ciascun Operatore economico nella fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Saranno pertanto esclusi dall'aggiudicazione del singolo Appalto specifico, gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro che offrano una percentuale di ribasso peggiorativa rispetto a quella da ciascuno di essi offerta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro o che comporti un prezzo complessivo per il singolo intervento da realizzare pari o superiore alla base d'asta definita dalla Stazione appaltante per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico. Nella Richiesta di offerta sarà indicato un termine congruo per la relativa presentazione - che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dall'invio della Richiesta stessa - nonché le ulteriori regole specifiche del confronto competitivo.

Alla Richiesta di Offerta sarà allegata la Documentazione progettuale specifica dell'intervento da realizzare, predisposta dalla Stazione appaltante contenente gli aspetti tecnici specialistici richiesti, il modello per la presentazione dell'offerta economica, nonché lo schema di contratto del singolo Appalto.

La Richiesta di Offerta sarà inoltrata via PEC.

Nei confronti del soggetto che avrà offerto il minor prezzo (di seguito definito "Appaltatore") si procederà alle comunicazioni relative all'aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula del singolo contratto.

Art. 7 - Oggetto e condizioni degli Appalti specifici

Oggetto degli Appalti specifici basati sull'Accordo Quadro potranno essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione, le prestazioni di cui al precedente art. 4.

Gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, si impegnano a partecipare ai rilanci competitivi ed a sottoscrivere gli eventuali contratti di Appalto specifici, ove risultati aggiudicatari dei medesimi, al netto del ribasso percentuale da ciascuno di essi offerto sull'importo a corpo previsto per il singolo intervento oggetto di affidamento.

Al momento della Richiesta di offerta per l'affidamento del singolo contratto di Appalto specifico, gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro prenderanno visione della documentazione tecnica ed economica allegata alla specifica richiesta e, dove espressamente previsto dalla Stazione Appaltante, dello stato dei luoghi, alla presenza di personale incaricato dall'Amministrazione, e dovranno inoltre valutare tutte le circostanze e gli elementi che possano influire sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e ai trasporti, nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). L'assenza della presa visione, ove prevista, dello stato dei luoghi, sarà equiparata ad un rifiuto di eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una norma imperativa, deve essere qualificato come ingiustificato.

L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di personale INPS.

Art. 8 - Sicurezza nell'esecuzione degli Appalti specifici

Premesso che la conclusione dell'Accordo Quadro è finalizzata all'aggiudicazione di Appalti specifici, in via preliminare saranno individuati come rischi da interferenze quelli specificati all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza D.U.V.R.I.

In ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, nei casi previsti dalla normativa e comunque prima della stipula dei singoli Appalti specifici, la Stazione appaltante provvederà ad individuare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), il quale procederà a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), definendo, per ciascun Appalto specifico e sulla base di quanto già contenuto nel D.U.V.R.I., tutte le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché a stimare analiticamente i costi della sicurezza.

Al fine di contenere i rischi ed i disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle attività che si svolgono all'interno delle , l'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico avrà cura

di adottare tutte le cautele e di predisporre tutte le protezioni che riterrà necessarie, oltre a quelle che saranno previste nel P.S.C. e che comunque potranno essergli in qualunque momento richieste dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (C.S.E.).

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico sarà tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione.

In caso di 3 (tre) inadempienze, da parte dello stesso Appaltatore, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo contratto di Appalto specifico nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, e procedere, ai sensi dell'art. 103 comma 2 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali a carico dell'Appaltatore predetto.

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico garantirà inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico garantirà pertanto che il personale che eseguirà i lavori sia dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (es.: elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.), così come prescritto all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione, all'atto di stipula di ciascun contratto, il proprio Piano Operativo di Sicurezza - redatto in conformità all'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia - per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che costituiscono oggetto dei contratti di Appalto specifici, da considerarsi come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e di Coordinamento stilato nella fase di progettazione dalla Stazione appaltante per ogni Appalto specifico.

Successivamente, all'atto di stipula di ciascun contratto di Appalto specifico, e comunque prima dell'inizio delle attività ivi previste, l'Appaltatore provvederà ad aggiornare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al P.S.C., che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo contratto di Appalto specifico. Le gravi violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico sono causa di risoluzione del contratto medesimo, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei Piani di Sicurezza è affidata al C.S.E ed al D.L.. L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico può, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, presentare al Responsabile della Sicurezza o al C.S.E. (se nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento. L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico si impegna ad adeguare il proprio P.O.S. alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del Piano stesso, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Art. 9 - Contratti relativi agli Appalti specifici

Nei contratti relativi ai singoli Appalti specifici di tipo b) ossia di importo superiore a € 1.500,00 – che, ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di tre Operatori economici, verranno stipulati con gli aggiudicatari dei medesimi a seguito del rilancio competitivo di cui al precedente articolo 6 - l'Amministrazione, all'atto della stipula, si atterrà: alle condizioni generali inerenti l'Accordo Quadro - comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato Speciale e dei relativi allegati – a quelle indicate nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di offerta, nonché alla relativa offerta economica presentata in sede di rilancio competitivo.

Art. 10 - Documenti ed elementi essenziali degli Appalti specifici

Costituiscono parte integrante e sostanziale dei singoli contratti di Appalto specifici, le premesse, gli atti e i documenti richiamati nell'Accordo Quadro, ivi incluso la lettera di invito ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, ed in particolare:

- la Determina a contrarre;
- il Capitolato speciale d'appalto comprensivo dell'Allegato D "Elenco immobili in proprietà o in uso al INPS";
- il Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Basilicata (in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara dell'Accordo Quadro);
- il Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Campania (in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara dell'Accordo Quadro e da utilizzarsi solo su articoli non presenti nel Prezziario Basilicata);
- i Prezziari DEI di riferimento a quanto oggetto di intervento (in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara dell'Accordo Quadro e da utilizzarsi solo su articoli non presenti nei Prezziari precedentemente indicati);
- il DUVRI o, ove previsto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- le Condizioni proposte in sede di Offerta tecnica dall'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro che sia altresì risultato aggiudicatario del singolo Appalto specifico, nonché la relativa offerta economica presentata in sede di rilancio competitivo;
- polizze di garanzia presentate dall'Aggiudicatario dei singoli contratti di Appalto specifici.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti di appalto di lavori pubblici, ed in particolare:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante il "Codice dei Contratti Pubblici";
- b) il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara);
- c) il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con i relativi allegati.
- d) il d.m. Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara);
- e) il Regolamento "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" emanato con DPR n.62 del 16/4/2013 ed il Codice di comportamento adottato dal INPS.

Con ciascun contratto di Appalto specifico verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento ed in particolare verranno dettate le seguenti indicazioni:

- l'oggetto degli interventi da eseguire;
- la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
- le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- l'importo presunto degli interventi del singolo contratto di Appalto specifico, con indicazione delle quote riferite ai lavori ed ai costi della sicurezza;
- il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
- i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- gli eventuali massimali della garanzia definitiva e delle polizze assicurative di cui all'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituita al momento della stipula dei singoli contratti di Appalto specifici;
- il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/ collaudabilità delle opere;
- i documenti previsti in materia di sicurezza.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto di Appalto specifico, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvederà a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente Accordo Quadro.

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti gli Appalti specifici

Gli Appaltatori dei singoli contratti di Appalto specifici dovranno fornire prima della consegna dei lavori, alla Direzione Lavori e alla Stazione appaltante, i seguenti documenti:

- l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell'ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'Appaltatore. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori. Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per gli operatori economici subappaltatori;
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà essere osservata per gli operatori economici subappaltatori;
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto:

Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.); il Piano Operativo di Sicurezza (POS) sarà aggiornato o integrato di volta in volta al variare delle lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, così come i piani operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o esecutrice;

- nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori della Stazione appaltante.

Art. 12 - Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

Gli Appaltatori dovranno osservare gli obblighi di condotta sanciti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con d.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e dal Codice di comportamento adottato dal INPS, pena la decadenza del rapporto in caso di violazione dei predetti obblighi.

Gli Appaltatori dovranno inoltre osservare sia le condizioni stabilite dal d.P.R. 06.06.2001 n. 380- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia - sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (Codice dei Contratti pubblici, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC nonché il d.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Ciascun Appaltatore è, altresì, tenuto alla completa osservanza: delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione Basilicata, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'Accordo Quadro e dell'Appalto Specifico di riferimento; delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Gli Operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, con la sottoscrizione del medesimo, dichiarano di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (d.m. 17 gennaio 2018).

Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e viste, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.

Le opere impiantistiche oggetto dei singoli Appalti specifici dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del d.m. 37 del 22/01/2008.

A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l'Appaltatore dei singoli contratti specifici dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art. 7 del d.m. 37 del 22.01.2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso d.m.

Inoltre l'Appaltatore dei singoli contratti specifici ha i seguenti obblighi:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- rispondere della osservanza di quanto sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore dei singoli contratti, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, dovrà essere operata dalla Stazione appaltante, sull'importo netto progressivo dei lavori, oggetto dei singoli contratti di Appalto specifici, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dei singoli Appalti specifici, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici).

Art. 13 - Garanzie e Coperture assicurative

13.1 Garanzia provvisoria

L'offerta da presentare nel corso della procedura aperta volta all'aggiudicazione dell' Accordo Quadro, deve essere corredata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti pubblici, dalla "garanzia provvisoria", pari al due per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, costituita secondo le modalità di cui al suddetto articolo.

Nei confronti degli Operatori economici non aggiudicatari, la Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, provvederà contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Nei confronti degli Operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, la garanzia provvisoria sarà svincolata dalla Stazione appaltante contestualmente alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al singolo aggiudicatario e/o all'adozione nei confronti del medesimo di comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

La garanzia provvisoria deve prevedere le clausole di cui all'art. 93, comma 4 del Codice dei contratti pubblici e deve essere corredata, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'Operatore economico risultasse aggiudicatario dei singoli contratti di Appalto specifici.

La medesima garanzia provvisoria, ai sensi del citato art. 93, comma 5, deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia provvisoria, ove costituita sotto forma di fideiussione, può essere, a scelta dell'Operatore economico concorrente, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia in esame dovrà essere conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa vigente (schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 - G.U. 10/04/2018 n. 83).

13.2 Garanzie definitive

Ciascuno dei tre potenziali Appaltatori, per la sottoscrizione di ogni singolo Appalto specifico, deve preventivamente costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", con importo, modalità e prescrizioni stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

È facoltà della stazione appaltante procedere, con ciascuno dei tre aggiudicatari dell'Accordo ed in accordo con gli stessi, mediante unica garanzia definitiva avente validità per l'intero periodo di efficacia dell'Accordo con svincolo a conclusione dello stesso e, in considerazione del valore presumibilmente ridotto dei singoli Appalti specifici, di importo forfetario pari ad € 15.000,00 ossia pari a circa il 10% del valore dell'Accordo.

13.3 Riduzioni delle garanzie

L'importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti è ridotto nelle misure previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, qualora gli operatori economici siano in possesso delle certificazioni ivi dettagliate (ISO 9000, EMAS, ISO14001, ISO14064-1 e OHSAS 18001), che si richiamano integralmente. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle predette riduzioni gli Operatori economici segnalano in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documentano nei modi descritti dalle norme vigenti.

13.4 Copertura assicurativa

Per ciascun contratto di Appalto specifico, il relativo Appaltatore è obbligato a stipulare e presentare alla Stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice, che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata, da stipularsi a nome di ciascun Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo del contratto di Appalto specifico.

La durata e l'efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto dell'Appalto specifico sino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari al 5% dell'importo del singolo contratto di Appalto specifico e con un minimo di € 500.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte di taluno degli Appaltatori non comporta l'inefficacia della relativa garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere (schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 - G.U. 10/04/2018 n. 83).

Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico a ciascun Appaltatore.

Art. 14 - Spese di contratto ed accessorie

14.1 Spese contrattuali, imposte e tasse - spese di pubblicazione

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese dei relativi contratti di Appalto specifici;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, ricompresi nei relativi contratti di Appalto specifici;
- c) pro-quota, le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo Quadro;
- d) pro-quota, le spese di pubblicazione del bando e dei risultati di gara, che dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dagli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'aggiudicazione con efficacia.

Sono, altresì, a carico di ciascun Appaltatore tutte le imposte di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori ricompresi nei rispettivi contratti di Appalto specifici, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico di ciascun Appaltatore in riferimento ai propri contratti di Appalto specifici.

A carico di ciascun Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dei relativi Appalti specifici.

Gli importi dei contratti di Appalto specifici e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

14.2 Spese accessorie - Contributi allacciamento

Ove necessario saranno a carico dell'Appaltatore, i contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua, gas, reti fognarie. L'Appaltatore, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data dell'effettivo inizio dei lavori di pertinenza, dovrà inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizi a nome e per conto della Stazione appaltante, inviando, per conoscenza, alla medesima copia della lettera di richiesta.

All'Appaltatore saranno rimborsati, con specifico ordinativo di pagamento, gli importi dei predetti oneri di allacciamento, previa presentazione delle ricevute, intestate alla Stazione Appaltante comprovanti gli avvenuti pagamenti.

Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi precedenti comporterà l'accollo all'Appaltatore di tutte le spese e gli oneri che derivassero da una ritardata consegna dell'opera, oltre il mancato rimborso delle somme sostenute; quanto sopra senza che l'Appaltatore medesimo possa sollevare eccezioni o riserve di sorta.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere a versare direttamente i contributi di allacciamento alle società erogatrici, senza che questo sollevi i singoli Appaltatori dalle responsabilità di cui al comma precedente.

14.3 Termine e modalità di stipula dell'Accordo Quadro e degli Appalti specifici

L'Accordo Quadro non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il predetto termine dilatorio non si applica ai singoli contratti di Appalto specifici, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di Accordo Quadro deve aver luogo entro sessanta giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 8 Codice dei Contratti pubblici.

La mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione del medesimo per fatto di taluno degli Aggiudicatari ovvero a seguito dell'acquisizione nei confronti dei medesimi di antimafia interdittiva, comporterà l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dal soggetto inadempiente o interessato dall'interdittiva antimafia a corredo dell'offerta in sede di Accordo Quadro.

Il contratto di Accordo Quadro dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, Codice).

Art. 15 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti di Appalto specifici, nel rispetto delle modalità di cui al predetto articolo. In considerazione della presumibile modesta entità dell'importo dei singoli contratti di Appalto specifici si rimanda all'Appaltatore l'espressione della volontà di avvalersi di quanto precedentemente indicato.

Art. 16 - Subappalti e cottimi - Intestazioni fiduciarie

16.1. Subappalti e cottimi

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni, relativamente a ciascun contratto di Appalto specifico, è subordinato all'autorizzazione della Stazione appaltante nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che gli Operatori economici parti dell'Accordo Quadro, in sede di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dello stesso, nonché in sede di rilancio competitivo per l'aggiudicazione del singolo Appalto specifico, abbiano indicato le categorie di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
2. che l'Appaltatore che intende subappaltare, provveda al deposito del contratto di subappalto in copia autentica presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate nonché della documentazione prevista ai commi 9 e 18 del predetto articolo 105 del Codice;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, l'Appaltatore che intende subappaltare trasmetta altresì la certificazione redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo;
4. che il subappaltatore sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal d.P.R.207/2010 (per le parti ancora in vigore) in materia di qualificazione delle imprese;
5. che il subappaltatore non incorra nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
6. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

7. che il subappaltatore non abbia partecipato in proprio alla procedura di gara per la stipula dell'Accordo Quadro.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione appaltante entro i termini previsti dalla normativa in essere. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa qualora si siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto di Appalto specifico, o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o cottimo, deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

I piani di sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 Codice e art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano da esso presentato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, detto obbligo incombe al mandatario, nel caso di consorzio detto obbligo incombe all'Impresa esecutrice consorziata. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 19 Codice.

La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto di Appalto specifico e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'Appaltatore, sia alla Stazione appaltante un grave errore commesso da un subappaltatore, esso, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanato dal cantiere.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori affidati con il singolo contratto di Appalto specifico o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto predetto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l'art. 105 Codice.

16.2. Intestazioni fiduciarie

Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e ss.mm.ii., le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora l'Appaltatore dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro o il subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

Art. 17 - Oneri ed obblighi dell'Appaltatore

Oltre agli altri oneri previsti dal d.P.R. 207/2010 - per quanto ancora in vigore - ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno compresi nell'importo contrattuale a carico dell'Appaltatore anche a seguito di conoscenza dei rischi esistenti presso gli edifici in uso all'INPS, al fine di evitare infortuni ai propri dipendenti, a terzi o al personale dell'INPS stesso (nonché danni alle cose), gli oneri e gli obblighi dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:

1. L'onere a prendere gli accordi necessari con il Direttore dei lavori. In particolare l'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere in oggetto dovrà, prima di iniziare qualsiasi lavoro, chiedere se l'intervento possa incidere sulla normale attività dell'INPS.
2. L'Aggiudicatario dichiara di essere munito di tutte le licenze e le autorizzazioni amministrative eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell'attività contrattuale.
3. L'obbligo e onere di predisporre la documentazione necessaria all'ottenimento dei permessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, dei passi carrabili e simili, nonché di ogni altra certificazione prescritta dalle leggi o diverse normative inerenti o conseguenti all'attività svolta.
4. Tutte le opere provvisorie, le attrezzature ed i materiali necessari per dare seguito agli interventi di manutenzione quali: trabattelli, ponteggi, scale di ogni tipo; materiali di consumo; olio lubrificante, grasso, guarnizioni, cavetteria, bulloneria, minuteria varia, guarnizioni di qualsiasi natura e dimensione, grassi normali e speciali, decapanti per pulizia superfici metalliche, ecc. nonché la formazione di un cantiere attrezzato in particolare per lavori interni, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
5. la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;
6. la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
7. la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
8. L'onere di effettuare un sopralluogo, entro le 24 ore successive alla richiesta nelle località nelle quali i lavori devono svolgersi, finalizzato a concordare le modalità di intervento,

valutazione dei materiali e attrezzature necessarie a dare seguito all'intervento, le caratteristiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, ecc.. **Tali sopralluoghi possono essere richiesti anche funzionalmente alla predisposizione della richiesta di appalto specifico e quindi prima dell'affidamento dello stesso.**

9. Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, dovrà essere formulata bozza di computo metrico preliminare alla definizione dell'appalto specifico, entro 24 ore successive al sopralluogo.
10. Lo smaltimento secondo le norme di Legge dei rifiuti, anche speciali, prodotti a seguito dell'attività di manutenzione.
11. L'obbligo e onere di presa in carico del lavoro.
12. La dotazione di tutto il personale operante, anche se di ditte subappaltatrici, di tesserino di riconoscimento.
13. L'onere a fornire al Direttore dei lavori un elenco dei nominativi dei propri dipendenti e incaricati che lavoreranno nelle aree di proprietà o in uso all'INPS. (Tra le persone elencate, che dovranno essere regolarmente assicurate a cura della stessa Ditta esecutrice per tutti i rischi anche specifici, dovrà essere segnalato anche il responsabile del cantiere in oggetto).
14. Tutto quanto necessario per l'espletamento degli interventi di manutenzione nel rispetto delle specifiche tecniche del costruttore relativamente alle opere oggetto d'intervento.
15. Gli oneri legati alla collaborazione con le portinerie per facilitare l'accesso agli spazi delle sedi durante le attività da svolgersi al di fuori dell'orario ordinario di ingresso all'INPS.
16. L'onere per l'esecuzione degli interventi in relazione agli orari di funzionamento dell'INPS, alle complicità logistiche e organizzative derivanti dalla necessità di garantire la continuità dell'attività istituzionale dell'INPS, alle complicità derivanti dalla presenza di utenza nelle aree adiacenti a quella di intervento.
17. L'obbligo e onere di ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura, evitando nel modo più assoluto l'esecuzione di lavori rumorosi nelle ore della giornata dedicate alle attività dell'INPS.
18. L'assunzione di ogni responsabilità per gli eventuali infortuni e danni a cose che potessero verificarsi durante i lavori di sua competenza e pertanto a predisporre e attuare tutte le misure e cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché ad osservare tutte le norme di legge sulla Prevenzione degli Infortuni sul lavoro, di Igiene del lavoro e quelle che lo stesso INPS o il responsabile della sicurezza designato, ritenesse opportuno di stabilire.
19. la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
20. L'onere ad impegnare, per i lavori che necessitano l'uso di apparecchiature richiedenti una specifica capacità tecnica, esclusivamente personale opportunamente preparato ed addestrato, avente le necessarie capacità e dotato della necessaria prudenza e attenzione, affinché non abbiano a verificarsi infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o trascuratezza.
21. L'onere ad evitare nel modo più assoluto installazioni, sistemazioni, impieghi di attrezzi di fortuna di qualsiasi genere.
22. L'obbligo a non usare mezzi di trasporto e di sollevamento, apparecchi elettrici, scale portatili e aeree, ponteggi, macchine, utensili e oggetti di qualsiasi genere di proprietà dell'INPS, senza preventiva autorizzazione.

23. L'onere di adottare tutte le misure compensative e dispositivi di protezione collettiva necessari per garantire l'incolumità e la sicurezza di soggetti terzi e degli operatori.
24. L'obbligo e onere di tutte le opere provvisorie, di protezione e segnaletica necessarie per l'espletamento dei servizi e l'esecuzione dei lavori.
25. Gli oneri per i trasporti, tiri in alto, ponteggi, imposte, magazzinaggio, carico, scarico o trasporto, all'interno ed all'esterno dei fabbricati relativi alla realizzazione degli interventi, compreso il trasporto alle pp. dd.
26. Provvedere immediatamente, a lavoro ultimato, allo sgombero della zona interessata affinché sia lasciata completamente libera e pulita da materiali di qualsiasi genere o altri elementi che possano creare impedimenti, situazioni di pericolo o che possano intralciare il normale svolgimento dell'attività lavorativa dell'INPS.
27. L'obbligo di riparazione dei danni, che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, in occasione o per causa dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto senza che l'Aggiudicatario possa chiedere compenso alcuno.
28. Evitare la dispersione di sostanze di qualunque natura sul suolo o nella rete fognaria di stabilimento, o nell'atmosfera, smaltendo le sostanze secondo la normativa vigente.
29. Onere ad effettuare il ripristino di tutte le parti (manufatto ed impianti) che a seguito del collaudo siano state identificate come parti da verificare d'oggetto pertanto di intervento.

L'Appaltatore esecutore degli interventi e delle opere in oggetto riconosce all'INPS, senza che ciò possa comunque costituire scarico di responsabilità, la facoltà di controllare con proprio personale, in ogni momento, l'esatto adempimento degli impegni di cui ai paragrafi precedenti, e quindi di prendere opportuni provvedimenti a carico della medesima Ditta e, occorrendo, di far sospendere il lavoro in corso ove questo non si svolga con la necessaria sicurezza.

L'impresa si impegna pertanto all'osservanza di quanto precede con i propri dirigenti, preposti e operai, che renderà edotti delle prescrizioni di cui sopra e dell'obbligo di osservarle.

In mancanza di indicazioni, ovvero, in caso di indicazioni che risultino palesemente a giudizio della Direzione dei lavori errate o contraddittorie, sarà la Direzione dei lavori stessa ad impartire le direttive necessarie.

17.1 Obblighi concernenti la mano d'opera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti di Appalto specifici, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel proprio C.C.N.L. di settore e negli Accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì, ad applicare il C.C.N.L. e gli Accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi sono vincolanti per l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e dimensione dell'operatore economico e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall'apposito tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.

17.2 Obblighi speciali

Nessuna opera può essere iniziata dall'Appaltatore senza la stipula di contratto di un Appalto specifico, fatti salvi i casi di consegna dei lavori in via d'urgenza.

L'Appaltatore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese di acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'Appaltatore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già demoliti senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso per tale ricostruzione gli sarà riconosciuto e corrisposto.

Al termine dell'esecuzione degli interventi ordinati, l'Appaltatore dovrà consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a "regola d'arte".

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a produrre, un'adeguata documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione lavori, e/o tavole grafiche a supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun compenso sarà corrisposto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà:

- segnalare il recapito telefonico e la e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo la presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce e trasmetta conferma di intervento a mezzo mail;
- provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di servizio. Quest'ultima dovrà presentarsi presso gli uffici della Direzione Lavori nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. per un puntuale rendiconto sull'andamento delle opere in corso;
- segnalare alla Direzione Lavori, prima del loro inizio, i lavori oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo dell'impresa subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art. 105 del Codice e valutare che l'importo delle opere subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall'impresa in sede di aggiudicazione dell'Appalto specifico.

L'esecuzione di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potrà avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall'art. 105, comma 4 Codice dei Contratti pubblici.

Art. 18 - Rappresentante tecnico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare ai lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante; la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione Lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico sostituito dovrà comunque possedere una professionalità equipollente o superiore a quanto offerto in sede di offerta tecnica dall'Appaltatore.

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2010 n. 217. L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 445/2000.

La Stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il singolo contratto di Appalto specifico, in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione dei singoli contratti di Appalto specifici, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'Appalto specifico, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 20 - Cessione del credito

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto, successiva alla stipula del singolo contratto di Appalto specifico, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art 106, comma 13 Codice, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori

Tutti i prezzi sono desunti dal Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Basilicata ed in difetto dal Prezziario Opere e Lavori Pubblici della Campania, in vigore alla data di pubblicazione del bando di Accordo Quadro.

Per tutte le lavorazioni non previste ne Prezziario Opere e Lavori Pubblici nella Regione Basilicata, si farà riferimento alle voci presenti nei Prezzari DEI Impianti tecnologici e Impianti elettrici, in vigore alla data di affidamento dell'incarico di progettazione.

Solo nel caso in cui anche questi prezzari non contemplino le lavorazioni da eseguirsi, i progettisti provvederanno alla formulazione di prezzi desunti da analisi di mercato.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e includono il costo dei materiali, delle attrezzature della necessaria manodopera, i costi generali (pari al 13%) e degli utili di impresa (pari al 10%).

Ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti specifici troverà applicazione quanto previsto dal precedente art. 6 del presente Capitolato.

Nei soli casi di inapplicabilità delle voci riportate nei prezzari di cui sopra, e dove occorra la formulazione di prezzi per la remunerazione della manodopera, verranno riconosciuti i costi orari previsti dal CCNL applicato dall'operatore economico aggiudicatario dei singoli contratti di Appalto specifici.

I prezzi comprendono:

- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna esclusa per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- per i lavori tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi. I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 22 - Mezzi provvisionali

Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m 4;
- b) gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per l'esecuzione dei lavori anche in condizioni meteorologiche avverse;
- c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;

- d) le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
- e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisori dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:

1. paranchi ed argani di qualunque portata;
2. ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
3. piattaforme elevatrici, gruppi elettrogeni;
4. ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a m 4;
5. teloni impermeabili.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di riqualificazione dei fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisorio ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.

Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisori sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

L'affitto dei predetti mezzi provvisori sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara.

Art. 23 - Disciplina e buon ordine nei cantieri

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dal medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell'art. 95 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - misure generali di tutela.

La Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 24 - Custodia dei cantieri

È a carico e a cura dell'Appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli. Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto

delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'Appaltatore nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisoriale, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

Art. 25 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all'art. 30 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, nei confronti del personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione appaltante esperita la procedura di cui al predetto comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 26 - Consegna ed inizio dei lavori

La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo Contratto di Appalto specifico e, in caso d'urgenza secondo quanto previsto all'art. 32, comma 8 del Codice, dopo la stipula dell'Accordo Quadro.

Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento, nell'ambito dei contratti di Appalto specifici, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Art. 27 - Modifiche e variazioni dei singoli contratti applicative

Fermo restando l'importo massimo dell'Accordo Quadro di cui al precedente art. 3 del presente Capitolato, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti di Appalto specifici, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del Codice, che si richiama integralmente.

Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto di Appalto specifico se non previamente autorizzata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice e approvata dalla Stazione appaltante.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Codice e le modifiche ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1 lett. e), tra le quali si richiama quanto disposto dall'art. 149 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le variazioni non devono mutare sostanzialmente il singolo contratto di Appalto specifico, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 28 - Termine per l'esecuzione

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun Contratto di Appalto specifico.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto di Appalto specifico, si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del d.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati nei singoli contratti di Appalto specifici.

Art. 29 - Sospensione e riprese dei lavori e proroghe

Per le sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe riferite a ciascun contratto di Appalto specifico, si richiama integralmente l'art. 107 del Codice.

Art. 30 - Penali

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei contratti di Appalto specifici e negli ulteriori documenti progettuali, comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.
In particolare, in caso di ritardo, trovano applicazione le seguenti penali: per mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale di valore pari all'1 per mille dell'importo del contratto di Appalto specifico. Se il progetto prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali si applicano ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori ed indicate nel contratto di Appalto specifico.
3. La penale irrogata ai sensi del punto 2, lettera a) lettera b) e lettera c) sarà disapplicata e, se, già addebitata, sarà restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito

- all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.
4. La penale per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale dell'Appaltatore, a termini del precedente punto 1, anche nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo dei lavori del contratto di Appalto specifico, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
 - a) mancata consegna, nel termine stabilito dal Capitolato speciale d'appalto o dal Contratto di Appalto specifico, di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali anche nel rispetto della normativa antincendio, ecc;
 - b) mancato rispetto di scadenze nella consegna elaborati riguardanti gli "as built" e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera a).
 5. La penale di cui al punto 2, lettera a) sarà applicata all'intero importo dei lavori, la penale di cui al punto 2, lettera b) sarà applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al punto 2, lettera c) sarà applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e la penale di cui al punto 2, lettera d) sarà applicata all'importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza.
 6. In caso di inadempimento, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., è tenuto al pagamento di una penale pari all'uno per mille di ciascun Contratto di Appalto specifico, per riscontrato inadempimento, nelle seguenti ipotesi:
 - a) per mancato rispetto delle clausole e condizioni del Contratto di Appalto specifico concernente le opere da realizzare;
 - b) per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alle necessità di ogni singola opera.
 7. Verranno inoltre applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi nel caso in cui l'Appaltatore sospenda l'esecuzione dei lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della Direzione Lavori sarà soggetto ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.
 8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382, c.1, del Codice Civile.
 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.
 10. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di Appalto specifici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate all'Appaltatore inadempiente, con una maggiorazione del 10% per cento a titolo di penale.
 11. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi dell'evento ovvero in sede di conto finale.

12. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei punti precedenti non potrà in ogni caso superare il 10 per cento dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 31 - Contabilizzazione dei lavori

Tutti i lavori previsti in ciascun singolo Appalto specifico sono prestazioni da eseguirsi a corpo.

Pertanto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice degli Appalti, il prezzo offerto in sede di rilancio competitivo dall'Operatore economico aggiudicatario di ciascun Appalto specifico resterà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi i lavori, verrà valutata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto di ciascun Appalto specifico, che è stata eseguita.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni verranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale provvederà a controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo da cui le aliquote sono state dedotte.

Art. 32 - Caratteristiche e modo di esecuzione - Criteri ambientali minimi

L'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione Lavori.

Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'Appaltatore dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati.

Per ogni singolo intervento l'Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:

- documentazione attestante la fine lavori;
- documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento.

In mancanza della prefata documentazione non potrà essere implementata la contabilità del Direttore dei Lavori e il successivo stato di avanzamento.

Il presente appalto si **connota secondo i principi di tutela ambientale (Art. 34 del DLgs 50/2016) secondo quanto indicato dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006**, che prevede l'attuazione di un piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP). I criteri ambientali minimi adottati nel presente capitolato sono stati definiti dal PAN GPP adottati e approvati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017., Si intendono interamente richiamati, ed obbligatori per il fornitore, i "Criteri Ambientali Minimi" per "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" <http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1>.

Si precisa che criteri ambientali minimi riferiti ai materiali possono non essere applicati solo nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali o non associabile ai criteri previsti, cioè che l'intervento di manutenzione non mira alla completa sostituzione di un materiale e relativa posa ma solo al ripristino funzionale di una parte o che la disposizione prevista non sia applicabile.

Nel caso in cui gli interventi previsti siano parziali il materiale da utilizzare dovrà essere conforme a quanto già installato.

Art. 33 - Pagamenti in acconto

La Stazione appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Appaltatore, in riferimento a ciascun contratto di Appalto specifico di pertinenza, il relativo importo con pagamento in unica soluzione alla conclusione dell'affidamento stesso.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all'entità dei lavori eseguiti.

L'emissione dei certificati di pagamento dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto saranno emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori.

Si precisa che la compilazione ed emissione di pagamenti relativi all'esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.. L'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Appaltatore, l'importo contrattuale, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 180 del d.P.R. 207/2010.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 113-bis, comma 3 del Codice, l'Appaltatore provvede all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento, rilasciato nei termini di cui all'art. 4, commi 2,3, 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 166, comma 2, c.c..

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del INPS deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione Centrale del INPS, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **IPA: UF5HHG**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che L'INPS rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo devono pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture è effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, comma 5-bis, del Codice.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti per ciascun contratto di Appalto specifico, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul relativo conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, ciascun contratto di Appalto specifico conseguente all'Accordo Quadro si intenderà risolto nel caso in cui le relative transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

Art. 34 - Conto finale dei lavori

Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall'art. 200 del d.P.R. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del d.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico, sul Conto finale e sulla relazione del Responsabile Unico del Procedimento sul Conto finale.

Art. 35 - Verifiche, collaudo, garanzie e saldo

Il certificato di collaudo, ove necessario, sarà emesso, ai sensi dell'art.102 Codice, entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto di Appalto specifico. Il certificato di regolare esecuzione, è comunque emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori del singolo contratto di Appalto specifico.

Per il procedimento del collaudo e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice.

Il Certificato di Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3 del Codice).

L'ammontare del saldo finale del singolo contratto di Appalto specifico dovrà essere non inferiore al 2% dell'importo del medesimo.

Il pagamento della rata di saldo verrà erogato entro 90 (novanta) giorni dalla data del Certificato medesimo.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice. Tale

garanzia deve avere validità ed efficacia di 2 (due) anni a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio e verrà emessa con le modalità previste al medesimo articolo e conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, il termine per il pagamento decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

La corresponsione della rata di saldo è altresì subordinata alle verifiche ex lege previste. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore di ciascun contratto di Appalto specifico risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo/Certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/Regolare esecuzione di ciascun contratto di Appalto specifico, si procede, con le cautele prescritte dal Capitolato e dalle leggi in vigore, allo svincolo della relativa cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del Codice.

La Stazione appaltante provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico-amministrativo, nonché, qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, alla nomina del Collaudatore per il Collaudo statico secondo la disciplina in materia.

Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico della Stazione appaltante.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l'art. 102 Codice.

Art. 36 - Manutenzione delle opere fino al collaudo

Qualora la Stazione Appaltante non proceda alla presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010, a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione di ciascun intervento, sarà a carico del relativo Appaltatore, la manutenzione, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'Appalto specifico, nonché l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per la Stazione appaltante, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla medesima, addebitandone la spesa all'Appaltatore, qualora questo risultasse inadempiente. Resta la facoltà della Stazione appaltante di richiedere in riferimento ai singoli contratti di Appalto specifici la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi del Codice.

Art. 37 - Danni di forza maggiore

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l'Appaltatore non potrà so-

spendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 38 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti specifici

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti di Appalto specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), oltre che nei casi previsti in altri articoli del presente Capitolato, nei casi di seguito specificati:

- a) rifiuto da parte di taluno degli aggiudicatari dell'AQ di stipulare anche un solo contratto di Appalto attuativo;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e/o violazione obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato dal INPS;
- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di Appalto specifici);
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento;
- e) provvedimento definitivo, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- g) cessione dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti di Appalto specifici;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di riqualificazione e messa a norma;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- j) grave inadempienza alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai contratti di Appalto specifici;
- k) risoluzione di n. 1 (uno) contratto di Appalto specifico: nel caso in cui intervenga, per qualsiasi ragione indicata nel presente Capitolato, la risoluzione di uno specifico contratto di Appalto, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo nei confronti dell'Appaltatore inadempiente e di tutti i contratti in essere ad esso affidati riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Appaltatore responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo Quadro ed in corso d'opera;

- l) mancato rispetto nei contratti di Appalto specifici dei termini e delle condizioni che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- m) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori del singolo contratto di Appalto specifico riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- n) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto di Appalto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- o) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- p) mancata rispondenza degli interventi realizzati alle specifiche tecniche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto di Appalto;
- q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle sedi degli interventi di riqualificazione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di Appalto specifici, nei casi su citati, sarà comunicata al soggetto inadempiente a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai contratti di Appalto specifici, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo contratto di Appalto. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario inadempiente. Contestualmente alla risoluzione del singolo contratto di Appalto specifico, la Stazione appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva del soggetto inadempiente, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto di Appalto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento di taluno degli Appaltatori, i rapporti economici tra le parti sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico del soggetto inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore inadempiente nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di riqualificazione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del singolo contratto e l'Appaltatore inadempiente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di riqualificazione. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti di Appalto specifici in corso stipulati con il soggetto che ha dato causa alla risoluzione, sino alla data in cui

si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi contratti di Appalto specifici con il medesimo soggetto.

Art. 39 - Recesso dal contratto di Appalto specifico

Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto di Appalto specifico, la Stazione appaltante può recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto di Appalto specifico, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell'Accordo Quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopra citata comunicazione del preavviso.

La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 40 - Definizione delle controversie

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'opera in misura del 15 (quindici) per cento del relativo importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 Codice, cui si fa integrale rinvio.

Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, comunque dipendenti dall'Accordo Quadro e dai contratti di Appalto specifici, è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Art. 41 - Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione dell'Accordo Quadro

In tutte le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 110 del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione dell' Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo Accordo Quadro ed i relativi contratti di Appalto specifici, per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dagli originari Aggiudicatari dell'Accordo Quadro in sede di offerta.

Si richiamano i restanti commi del predetto articolo 110 del Codice.

Art. 42 - Norme antinfortunistiche e richiami in materia di sicurezza dei lavori

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del predetto T.U.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

La Stazione Appaltante redige, come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)**, documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Appaltatore circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato ai singoli contratti di Appalto specifici.

Per ciascun Appalto specifico, nei casi in cui il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. lo preveda, il Responsabile del Procedimento provvederà ad individuare un Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) che procederà all'elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) specifico per l'intervento ed alla stima analitica dei costi della sicurezza, costi che in sede di liquidazione delle opere eseguite, non saranno assoggettati al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Negli stessi casi, il Responsabile del Procedimento provvederà ad individuare un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.).

Nei casi in cui, durante lo svolgimento di interventi già ordinati, ricadenti nell'ambito di un unico cantiere e per i quali non era stata prevista la nomina di un C.S.E., venga accertata l'applicabilità del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento ordinerà alla D.L. di procedere alla immediata sospensione dei lavori in attesa della necessaria nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo che lo stesso C.S.E. avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera nonché alla verifica della documentazione predisposta dalle imprese.

Nei casi in cui non sia prevista la redazione del P.S.C., l'Appaltatore dovrà redige il **Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)**, oltre al suo **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)**. Il **P.O.S.** è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 4. il nominativo del medico competente ove previsto;
 5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 - c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 - e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 - f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 - g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
 - i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 - j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

Ove non sia prevista la redazione del P.S.C., il P.S.S. Piano di Sicurezza Sostitutivo, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS e contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Art. 43 - Disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione

L'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del INPS che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del INPS nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Art. 44 – Struttura organizzativa minima

Per la gestione degli interventi dovrà essere messa a disposizione la struttura organizzativa minima di seguito descritta.

Capo Commessa/Cantiere

Il Capo Commessa/Cantiere dovrà essere sempre reperibile e disponibile per effettuare sopralluoghi e sarà responsabile della stesura dei preventivi per l'esecuzione dei lavori richiesti all'Amministrazione, la contabilità, eventuali richieste di permessi e redazione di pratiche comunali (Es. DIA, ecc...), programmi lavori, computi, ecc...

Inoltre dovrà rendersi disponibile per incontri di coordinamento anche quotidiani su richiesta dell'Amministrazione, tali incontri si svolgeranno presso una sede dell'INPS. Inoltre dovrà essere sempre reperibile per coordinare i lavori e garantire la corretta esecuzione dell'opera, dovrà, inoltre, essere disponibile presso le sedi dell'INPS per incontri di coordinamento periodici ed anche su richiesta dell'Amministrazione.

Preposto

Secondo quanto previsto dal D.L. del 9 aprile 2008 , n. 81 dovrà indicata in materia di sicurezza la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa ed esegue quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 9 aprile 2008 , n. 81

Squadre manutentive

Per i lavori di manutenzione si dovranno mettere a disposizione il numero necessario di squadre, ciascuna composta da 1 installatore specializzato e 1 manovale, necessarie per l'esecuzione dell'opera nei tempi previsti e condivisi con l'amministrazione.

Si specifica che nel caso in cui fosse necessario per lavorazioni che lo richiedono l'utilizzo di DPI di terza categoria è obbligatoriamente richiesto che l'azienda disponga in organico di personale in possesso d'eventuale se necessaria idonea attestazione di formazione adeguata e certificata.

Si specifica inoltre che è obbligatoriamente richiesto che l'azienda disponga in organico di personale in possesso di idonea attestazione relativa a LAVORI IN QUOTA E UTILIZZO DPI III CATEGORIA, da mettere a disposizione per le lavorazioni che lo richiedono.

Automezzi

Ogni squadra dovrà essere dotata di un mezzo adeguato al trasporto delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori.

Magazzino

Sarà messo a disposizione della ditta un locale magazzino per lo stoccaggio del materiale ingombrante, necessario per le eventuali attività di presidio, quale ad esempio trabattello smontato.

Il magazzino deve essere adeguato a cura e spese dell'Appaltatore al deposito delle attrezzature di abituale utilizzo e di una scorta adeguata di materiali, al fine di garantire velocità nell'approvvigionamento di quanto necessario per lo svolgimento dei lavori e servizi presso ogni sede INPS.

Dotazioni di sicurezza

Per l'esecuzione negli ambienti ufficio e collegati, oltre quelle obbligatorie per gli ambienti tecnici e come da legge, i componenti delle squadre manutentive dovranno obbligatoriamente operare muniti di abiti, attrezzature ed apprestamenti di sicurezza quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, tuta da lavoro con tesserino identificativo, sacche portatrezzi, guanti, elmetti con lampada di servizio, scarpe da lavoro, segnaletica mobile di avvertimento e dissuasione, delimitatori di ambienti. La dotazione di sicurezza sarà concordata ed approvata dalla Direzione lavori e potrà essere riposta e tenuta nei locali magazzino individuati.

PRESIDIO LOCALE

L'Appaltatore aggiudicatario degli Appalti specifici di tipo a) garantirà un presidio cittadino per ciascuna delle sedi provinciali di Potenza e Matera.

Ogni Appaltatore dovrà garantire la disponibilità a fornire un eventuale servizio di presidio, qualora richiesto dall'Amministrazione in sede d'appalto specifico di tipo b), presso i siti indicati dalla stessa.

Il servizio di presidio prevedrà la presenza di personale di presidio in orari indicati e dovrà garantire la gestione degli interventi a guasto come segnalati, nonché gli interventi di natura urgente e pronto intervento attivati attraverso specifiche richieste pervenute.

Il servizio di presidio dovrà garantire l'intervento entro le seguenti tempistiche:

Urgente: entro 12 ore

Ordinario: entro 24 ore

È in capo all'appaltatore l'organizzazione delle risorse di presidio e delle attività per la gestione delle richieste manutentive e delle relative priorità, nel rispetto della classificazione di urgenza indicata dall'INPS.

In caso di mancato rispetto dei tempi sopra indicati saranno applicate le penali previste, salvo oggettiva dimostrazione di urgenze concomitanti superiori al numero di addetti di presidio richiesti.

REPERIBILITA'

Ogni Appaltatore è obbligato a fornire un recapito telefonico con reperibilità giornaliera dalle ore 7:00 alle ore 21:00 per il ricevimento delle segnalazioni.

È compito ed obbligo del titolare della reperibilità indicato dall'Appaltatore Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità a fornire un servizio di reperibilità, qualora richiesto dall'Amministrazione in sede d'appalto specifico, presso i siti indicati dalla stessa con il compito di intervenire per la gestione di eventuali urgenze/emergenze. Il compito del presidio sarà di ripristinare lo stato naturale dei luoghi rimuovendo i rischi per cose e persone generate dall'evento imprevedibile.

Tale presidio sarà garantito tutti i giorni sia festivi che feriali.

SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE/DOCUMENTALE

L'Appaltatore fornirà all'INPS, all'atto della sottoscrizione del contratto, un **software gestionale** informativo con cui garantire, sia per le parti interne che esterne:

- la tenuta delle eventuali certificazioni come da leggi;
- la tenuta ed aggiornamento delle planimetrie di sede con riferimento alle tipologie strutturali e realizzative presenti;
- l'abaco di infissi ed altri elementi costruttivi (controsoffitti, pavimenti, ecc).

Unitamente al software L'Appaltatore doterà l'INPS, per il periodo manutentivo, di **notebook portatile di tipo leggero** con installato il software gestionale, anche CAD, ed ulteriore software per scrittura, fogli di calcolo, database, gestione dei formati PDF e operatività internet autonoma.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di un proprio control call center per gestire le segnalazioni a guasto, programmare le attività manutentive e gestire eventuali richieste di interventi in reperibilità.